



COMUNE DI ROTA GRECA
P R O V I N C I A D I C O S E N Z A
Via San Francesco, 35 - 87010 - Rota Greca - Tel. 0984.928879 - fax 0984.928879 - C.F. 00368270781 - C.U.U. UFFHQQS - I.P.A. c_h585
L A G I U N T A C O M U N A L E

Deliberazione della Giunta Comunale
(ai sensi dell' art. 48 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Prot. n. 556/2018

Deliberazione n. 17 del 12/02/2018

OGGETTO	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 Piano Occupazionale 2018 - Verifica Esubero del Personale
----------------	---

In data DODICI del mese di FEBBRAIO dell'anno 2018 alle ore QUATTORDICI nella Residenza Comunale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		Presente	Assente
<i>Roberto ALBANO</i>	PRESIDENTE	X	
<i>Giuseppe DE MONTE</i>	ASSESSORE	X	
<i>Eraldo ZICARELLI</i>	ASSESSORE	X	
<i>totale</i>		3	-

Essendo Legale il numero degli Intervenuti, il Sindaco Roberto ALBANO assume la Presidenza e dichiara Aperta la Seduta per la Trattazione dell'Oggetto sopra indicato.

Partecipa il Segretario Comunale Gianpaolo SANTOPAULO, che provvede alla redazione del Presente Verbale.



LA GIUNTA COMUNALE

Dato Atto che le norme in materia di capacità assunzionali degli enti locali sono le seguenti:

- art. 1, comma 228 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) stabilisce che:
“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”
- art. 16, comma 1 bis del D.L. 113/2016 stabilisce che:
 - o 1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 la lettera a) è abrogata.
 - o 1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *«Fermo restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».*
 - o 1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.
 - o 1-quater. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: *«Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*
 - o 1-quinquies. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: *«che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento»* sono soppresse.

Dato Atto che le capacità assunzionali del 2015 e del 2016 delle regioni e degli enti locali dovevano essere destinate solamente alle assunzioni del personale collocato in sovrannumero da parte degli enti di area vasta sulla base del vincolo dettato dalla stessa legge. Tuttavia, con nota n. 66110/2016, il Dipartimento della Funzione pubblica ha dato attuazione all'art. 1, comma 234, della legge di stabilità 2016, stabilendo il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli Enti territoriali situati nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise e Puglia, nelle quali si è completata la ricollocazione del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province. Pertanto vi è stato lo sblocco alle assunzioni di personale nella nostra regione.

Dato Atto:

- le capacità assunzionali del 2016 sono state fissate dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) nelle seguenti misure: 25% della spesa del personale cessato, percentuale che sale –solamente per l'anno 2016- al 100% per gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%.
- le stesse capacità assunzionali sono previste dalla legge di stabilità 2016 anche per il biennio 2017/2018: quindi il 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente.

Considerato che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302,



art. 1 comma 863, che cita: *“All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000»”, per cui lo sblocco assunzionale opera per i comuni con popolazione compresa fra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevino, nell'anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio.*

Visto l'art 22 del Decreto Legge, 24/04/2017 n° 50, G.U. 24/04/2017 ed in particolare i comi 2 e 3 che ampliano le capacità assunzionali degli enti locali:

- 2. *All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti" sono sostituite da: "nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018."*
- 3. *All'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "90 per cento"*

Rilevato che, sulla base delle disposizioni dettate dall'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, per come chiarito con una sorta di interpretazione autentica dalle disposizioni dettate dal D.L. n. 78/2015 con cui sono stati superati i dubbi interpretativi sollevati dalla sezione autonomie della Corte dei Conti, le amministrazioni locali possono utilizzare i resti derivanti dalle capacità assunzionali del triennio precedente, ovviamente ove non siano già state utilizzate, ovvero per la quota non utilizzata.

Dato atto che, pertanto, gli enti possono utilizzare nel corso del 2018 i resti delle capacità assunzionali nei seguenti limiti:

- anno 2017: 25% della spesa dei cessati del 2016, che sale al 75% per i comuni sotto i 10.000 abitanti che abbiano un rapporto dipendenti/popolazione inferiore alla classe demografica di appartenenza;
- anno 2016: 60% della spesa del personale cessato nell'anno precedente, percentuale che sale al 100% per le regioni e gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%. ;
- anno 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014, percentuale che sale allo 80% per le amministrazioni con un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%);

Vista la recente deliberazione n. 23/2017/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, che ha chiarito come si debbano utilizzare i c.d. resti per determinare la capacità assunzionale dell'ente, ed in particolare il passaggio in cui si afferma che : *“In linea generale, questa Sezione rammenta all'ente che quando il legislatore interviene per modificare solo la percentuale del c.d. turn over, al fine di calcolare la 'capacità assunzionale' bisogna prendere come riferimento la percentuale indicata per l'anno in cui si intende avviare la procedura di assunzione, a prescindere da quale fosse la percentuale indicata nell'anno a cui si riferiscono le cessazioni intervenute (ossia i c.d. resti). Infatti, i 'resti' devono essere presi in considerazione solo per determinare l'entità del budget di spesa su cui va parametrata la capacità assunzionale che deve necessariamente essere rispettosa della percentuale fissata dal legislatore per l'anno in cui si intende a procedere con la nuova assunzione”.*

Rilevato che, sulla base della deliberazione Corte Conti Lombardia 23/2017 sopra citata, ora si deve ragionare in termini inversi, ossia determinare quali siano i resti assunzionali ancora vigenti e rapportarli alla percentuale vigente nell'anno in cui si vogliono effettuare le assunzioni, ossia, per l'anno 2018, il 75% come da art. 22, comma 2, del D.L. 50/2017.

Rilevato pertanto che, conclusivamente, la situazione è la seguente:

Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e con rapporto dip/pop. inferiore a quello di cui all'art. 263, c. 2, TUEL - Rapporto stabilito con D.M. 10 aprile 2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre esercizio precedente. Per il 2018 (cessazioni 2017) si fa riferimento al DM 24/7/2014.



2018	75% spesa cessati 2017 (DM 24/7/2014) + resti triennio 2015-2017
2019	75% spesa cessati 2018 (DM 10/4/2017) + resti triennio 2016-2018
2020	100% spesa cessati 2019 + resti triennio 2017-2019
Cfr. art. 1, c. 479, legge n. 232/2016, e art. 22, c. 3, D.L. n. 50/2017.	
Spesa contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013	
Art. 1, c. 557-quater, legge n. 296/2006 e smi	
Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006, e Corte conti, sez. Autonomie n. 13/2015	

Dato Atto che per la Polizia Locale vige la disciplina particolare di cui all'art. 7, comma 2-bis, D.L. n. 14/2017, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", finalizzata alle funzioni previste dal D.L. n. 14/2017, per cui, qualora siano rispettati i seguenti vincoli finanziari:

- rispetto degli obblighi generali di contenimento della spesa di personale;
 - rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio in termini di saldo non negativo tra entrate e spese finali;
- le percentuali salgono al 80% per l'anno 2018 e al 100% per l'anno 2019, riferite alla spesa di personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente (percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, richiamato dal D.L. n. 14/2017).

Rilevato che, oltre a tali vincoli, occorre rispettare il principio di contenimento della spesa di cui ai commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e s.m.i.; in particolare per i comuni prima soggetti al patto di stabilità ed ora agli obiettivi di saldo finale di finanza pubblica, il comma 557 citato impone una progressiva riduzione della spesa di personale:

- *"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
(...omissis...)
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali."*
- Il successivo comma 557-ter stabilisce il divieto di *"procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo"* nel caso di mancato rispetto.
- Il comma 557-quater stabilisce che detti enti *"assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."*

Dato Atto

- ai fini della verifica delle capacità assunzionali di cui sopra, le componenti della spesa da considerare ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, sono:
 - o retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
 - o spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
 - o eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili;
 - o spese sostenute dall'ente per il personale di altri enti in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14, CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;



- spese per il personale previsto dall'art. 90 del TUEL;
- compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 e comma 2, del TUEL;
- spese per il personale con contratto di formazione e lavoro;
- spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni);
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada;
- Irap;
- oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando
- Anche la spesa per il segretario comunale va considerata nell'aggregato spesa di personale, ed il relativo costo contribuisce a determinarne l'ammontare.
- L'ente deve operare all'interno delle possibilità concesse dalla legge (c. 557 e 557-bis, legge n. 296/2006) per attuare i principi di riduzione della spesa di personale, essendo comunque tenuto a sostenere il costo per tale figura (C. conti, Lombardia, par. n. 130/2014).
- Sono anche da comprendere nell'aggregato "spesa di personale" i compensi corrisposti dal Comune richiedente il servizio c.d. "a scavalco" di segretari comunali nella sede priva di titolare o con titolare assente o impedito, a carico del comune presso cui viene operato lo scavalco.
- Le componenti da escludere dall'ammontare della spesa di personale sono:
 - spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (C.d.c., Sez. Autonomie, delibera n. 21/2014);
 - spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'interno; 2 Corte dei conti, Sez. Autonomie, 31 marzo 2015, n. 13.
 - spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate;
 - oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
 - spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo;
 - spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;
 - spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni al codice della strada;
 - incentivi per la progettazione;
 - incentivi per il recupero ICI;
 - diritti di rogito;
 - spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato;
 - maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007;
 - spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012);
 - altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da specificare con il relativo riferimento normativo;
 - spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012.

Ritenuto preliminarmente dover individuare il sistema di calcolo del valore delle assunzioni per stabilire quante se ne possano effettuare con le risorse a disposizione. Dato per certo che si tratta sempre di spesa da considerare su base annua (deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle



Autonomie), è necessari rispettare il principio della omogeneità dei dati. Tale impostazione è stata confermata dalla nota n. 46078/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica

Ritenuto pertanto procedere, sulla base delle considerazioni precedenti, alla determinazione delle assunzioni programmabili nel 2018, per come segue:

CESSAZIONI	IMPORTO
2015	€ 40.926,70
QUOTA UTILIZZABILE 75%	€ 30.695,03

Considerato che le cessazioni di cui sopra sono riconducibili al Settore Tecnico, ad oggi sprovvisto di una figura in dotazione organica.

Ritenuto utilizzare la suddetta quota per le assunzioni di cui in appresso, visto e considerato che il Settore Tecnico riveste un ruolo strategico nell'organizzazione dell'Ente:

Profilo	Modalità	Impegnativo orario	Spesa annua prevista
D1 – Istruttore Tecnico Direttivo	Concorso	PT – 30 ore settimanali	€ 30.211,07

Ritenuto necessario, prima di avviare le assunzioni, verificare le condizioni normative per procedere ad assunzioni nel 2018, che sono le seguenti:

Piano triennale dei fabbisogni del personale ed eventuale rimodulazione della dotazione organica	- art. 39, c. 1, legge n. 449/1997; - art. 91, D.Lgs. n. 267/2000; - art. 6, D.Lgs. n. 165/2001; - comma 557-quater, legge n. 296/2006.
Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero	- art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001; - circolare Dipartimento funzione pubblica 28.4.2014, n. 4.
Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nel 2017	Art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015 Circolare RGS 5/2016
Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali dal 2018	- art. 9, c. 1, legge n. 243/2012; - circolare RGS 3.4.2017, n. 17. ----- <i>Deroga</i> (comma 475, lett. e, legge n. 232/2016): possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato fino al 31 dicembre solo per le <i>funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e nel settore sociale</i> . Deve essere rispettato il limite di spesa del comma 28, primo periodo, art. 9, D.L. n. 78/2010 (50% spesa sostenuta nel 2009 per contratti a t.d. e di collaborazione).
invio entro il 31 marzo della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (anno 2018)	Art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015 Circolare RGS 5/2016 Corte Conti Puglia n. 111/2016
invio entro il 31 marzo della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (dal 2019)	- art. 1, c. 470, legge n. 232/2016; - circolare RGS 3.4.2017, n. 17
conseguimento del saldo inferiore al 3% delle	(c. 476, legge n. 232/2016) (a partire



entrate finali	dall'anno 2019). - art. 1. c. 475, legge n. 232/2016; - circolare RGS 3.4.2017, n. 17
Adozione del piano triennale di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne	Art. 48, D.Lgs. n. 198/2006
Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 13, legge n. 196/2009)	Art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016
Comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016	Art. 1, comma 508, L. n. 232/2016 DPCM n. 21/2017
Mancata certificazione di un credito nei confronti delle PA	Art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008
Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto – Per gli Enti strutturalmente deficitari o in dissesto le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell'Interno -	Art. 243, comma 1, D.lgs. 267/2000

Dato atto che, in riferimento alle condizioni di cui sopra, il Comune di Rota Greca ha dato corso a tutti gli adempimenti richiesti ed in particolare:

- l'ente ha inviato il monitoraggio del pareggio di bilancio entro il termine del 31/01/2018, dal quale si evince il rispetto del pareggio di bilancio per il 2017, in attesa della certificazione definitiva da inviare entro il 31/03/2018 ;
- la spesa di personale prevista per il 2018 nel bilancio rimane invariata pur aggiungendo la spesa programmata per le risorse individuate di cui sopra;
- l'ente in tutti gli ultimi esercizi ha rispettato il principio della riduzione della spesa del personale di cui al comma 557 dell'art. 1, l. n. 296/2006);
- l'ente ha rideterminato la dotazione organica con la DGC. n. 14 del 08/02/2018;
- è stato approvato il piano triennale delle azioni positive PAP 2018-2020, con DGC n. 13 del 08/02/2018;
- è stato approvato il bilancio 2017-2019 con la DCC n. 11 del 31/03/2017;
- il comune di Rota Greca ha proceduto alla ricognizione di cui all'art. 33, comma 1, del D.lgs. 165/01, nonché alla verifica delle eccedenze di personale in applicazione dell'art. 2, comma 3, del D.L. 101/2013 convertito dalla legge 125/2013 , non dichiarando, ai sensi dell'art. 2, comma 14, del D.L. 95/2012, alcuna eccedenza e pertanto non sussiste il divieto di assunzione di cui all'art. 2, comma 3, del D.L. 101/2013;

Dato Atto che l'ente rispetta tutti gli obblighi di riserve;

Dato Atto che Questo Ente non dispone di graduatorie ancora valide relative ai profili per i quali si intendono effettuare le assunzioni e pertanto non è tenuta allo scorrimento di graduatorie prima di procedere (*Rif.: art. 35, c. 5-ter, D.lgs. n. 165/2001, art. 4, c. 4, D.L. n. 101/2013 art. 91, c. 4, D.lgs. n. 267/2000*)

Visto l'art. 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

- «2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di



performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

- 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. ;

Dato Atto che nelle more di emanazione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.lgs. 165/2001 occorre in ogni caso adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente;

Considerato che sulla base dell'attuale normativa la dotazione di personale dell'Ente si compone dei dipendenti in servizio più le figure professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19 – comma 8 – della L. 448/2001 in data 12/02/2018, prot. 552, allegato alla presente;

Acquisiti i pareri attestanti la regolarità tecnica e la copertura finanziaria del presente provvedimento:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

SETTORE AMMINISTRATIVO: In ordine alla Proposta di Deliberazione di cui all'oggetto si esprime, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 e del comma 1 dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, **Parere Favorevole di Regolarità Tecnica** attestante altresì la Regolarità e Correttezza dell'Azione Amministrativa.

Dalla Sede Comunale, addì 12/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to) **Roberto Albano**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

SETTORE CONTABILE-FINANZIARIO: In ordine alla Proposta di Deliberazione di cui all'oggetto, visto il predetto parere di regolarità, si esprime, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 e del comma 1 dell'articolo 147 bis nonché dell'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, **Parere Favorevole di Regolarità Contabile** attestante altresì la Copertura Finanziaria del Provvedimento ed il Mantenimento degli Equilibri di Bilancio.

Dalla Sede Comunale, addì 12/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to) **Giuseppe De Monte**



Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Settori;

Viste le altre disposizioni normative in materia;

Visto il parere del Responsabile del Settore Interessato, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

***Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA***

1. DI CONFERMARE qui integralmente le premesse a formare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. DI APPROVARE il piano triennale del fabbisogno di personale, per il periodo 2018/2020, prevedendo a partire dall'anno 2018 la copertura dei seguenti posti vacanti di organico:

Profilo	Modalità di assunzione	Impegnativo orario	Tempistica di Copertura	Spesa Annuale
D1 – Istruttore Tecnico Direttivo	Concorso	PT- 30 ore settimanali	Entro il 31/12/2018	€ 30.211,07

3. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui al novellato art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, che nell'Ente non è presente personale in soprannumero e/o eccedenza e che pertanto l'ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero;
4. DI DARE ATTO che, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, saranno attivate
 - a. le procedure di mobilità volontaria (mobilità intercompartimentale) ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b. le procedure di mobilità collettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 34-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
5. DI PRECISARE che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, e che sarà comunque soggetta a revisione annuale;
6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali;
7. DI TRASMETTERE il presente atto ai Capogruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Online accessibile dal portale web del Comune;
8. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Messo Comunale per curarne la pubblicazione sull'albo pretorio online comunale, accessibile dal portale web dell'Ente.

-

-

-

-

-

-



***Indi, con successivi voti unanimi
espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA***

DI DICHIARARE, riscontrata l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Dalla Sede Comunale, addì 12/02/2018

***IL SINDACO
(F.to) Roberto Albano***

***IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to) Gianpaolo Santopaulo***

GLI ASSESSORI

(F.to) Giuseppe De Monte

(F.to) Eraldo Zicarelli

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



— — — — —



Si attesta che copia della su estesa Deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio on-line in data 12/02/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Prot. gen. n. 556/2018

La stessa Deliberazione è stata comunicata contestualmente ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000, con nota prot. gen. n. 556 del 12/02/2018

Rota Greca, addì 12/02/2018

*IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(F.to) Roberto Albano*

*IL MESSO COMUNALE
(F.to) Giuseppe Tommaso*

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web Istituzionale Comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Rota Greca (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei Soggetti Competenti.

Rota Greca, addì 12/02/2018

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso d'Ufficio

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(F.to) Roberto Albano*